

Assicurazione di Responsabilità Civile per danni a terzi da prodotti difettosi
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)



Impresa: HDI Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Responsabilità Civile Prodotti

Documento aggiornato il 1° luglio 2024
Il DIP Aggiuntivo pubblicato sul sito internet della Società è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – fax +39.06.4210.3500 – Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it.

Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2023 ammonta a 663,9 milioni di euro (di cui 224,2 milioni di euro relativi al comparto Vita e 439,7 milioni di euro al comparto Danni), ed è costituito da capitale sociale per 351,0 milioni di euro (di cui 76,0 milioni di euro vita e 275,0 milioni di euro danni) e da riserve patrimoniali e dal risultato d'esercizio per 312,9 milioni di euro (di cui 148,2 milioni di euro vita e 164,7 milioni di euro danni).

La Compagnia ha determinato il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2023 secondo quanto previsto dalla vigente normativa Solvency II.

Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 471,3 milioni di euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 919,3 milioni di euro. Si registra così una eccedenza di 448,0 milioni di euro ed un Solvency Ratio pari al 195,0%.

Il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 212,1 milioni di euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 726,0 milioni di euro. Si registra così una eccedenza di 513,9 milioni di euro ed un Ratio pari al 342,3%.

Per la relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) si consulti il sito internet della Società al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/assicurazioni-hdi-informativa-mercato>.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

A completamento di quanto descritto nel DIP ed a maggior chiarimento dello stesso, segnaliamo che i massimali assicurati indicati nella Scheda di polizza rappresentano la massima esposizione di HDI per sinistro, anche nel caso in cui operino contestualmente diverse garanzie, salvo il caso in cui sia previsto un diverso limite di indennizzo.

Oggetto dell'assicurazione - "Garanzia base"

Oggetto dell'assicurazione

HDI si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza - *per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore* - dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

Danni da interruzione o sospensioni di attività

L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzione o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, *purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza*. *La garanzia viene prestata, entro il massimale di polizza, con il limite d'indennizzo indicato nella Scheda di polizza che costituisce comunque la massima esposizione di HDI e ferma l'applicazione dello scoperto previsto.*


	<p><i>In genere questa garanzia è prestata fino al 10% del massimale assicurato con il massimo di €.250.000,00.</i></p> <p><u>Danni al prodotto finito</u> L'assicurazione comprende i danni che i prodotti assicurati descritti in polizza, utilizzati quali ingrediente o parte componente di prodotti complessi, provochino agli altri componenti dei prodotti stessi o al prodotto finito. <i>La presente garanzia viene prestata, entro il massimale di polizza, con il limite d'indennizzo indicato nella Scheda di polizza, che costituisce comunque la massima esposizione di HDI e ferma l'applicazione dello scoperto previsto.</i> <i>In genere anche questa garanzia, come la precedente, è prestata fino al 10% del massimale assicurato con il massimo di €.250.000,00.</i></p> <p><i>Segnaliamo che per tutte le garanzie è operante lo Scoperto obbligatorio del 10% di ciascun sinistro con i minimi ed i massimi indicati nella Scheda di polizza.</i> <i>Tali minimi e massimi sono differenziati se l'attività di commercializzazione dei prodotti è esercitata in:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ USA, CANADA e MESSICO ➤ Paesi del RESTO DEL MONDO. <p><i>Segnaliamo inoltre che il Cliente/Assicurato può decidere di assicurarsi fino al massimale di €.2.500.000,00.</i></p>
--	--

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
<p>Garanzia aggiuntiva – “Limitazione dell'assicurazione ai prodotti consegnati non oltre i due anni dall'inizio dell'assicurazione”</p>	<p>Richiamando questa Garanzia Aggiuntiva, la copertura assicurativa si intende limitata alle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione purché i prodotti siano stati consegnati a terzi non oltre i due anni dall'inizio dell'assicurazione.</p> <p style="text-align: center;"><i>Per l'inserimento di questa Condizione, il Cliente/Assicurato si vedrà conteggiato lo sconto del 10% del premio della “Garanzia base”.</i></p>


OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
<p>Garanzia aggiuntiva – “Estensione della garanzia ai prodotti consegnati direttamente in USA, Canada e Messico”</p>	<p>Richiamando questa condizione, la garanzia vale anche per i prodotti consegnati negli USA, CANADA e Messico per i danni ovunque verificatisi. Questa specifica estensione di garanzia è valida solo per i prodotti consegnati nel periodo di efficacia dell'assicurazione e di eventuali altre precedentemente stipulate con HDI e per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta nello stesso periodo.</p> <p><i>La garanzia è prestata con scoperto del 10% con il minimo ed il massimo indicati nella Scheda di polizza per la “Garanzia base”.</i></p> <p><i>Sono esclusi dalla garanzia i risarcimenti a carattere punitivo (punitive or exemplary damages).</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Per l'inserimento di questa Garanzia aggiuntiva il Cliente/Assicurato deve pagare un premio in aumento del 15% sui premi conteggiati per la “Garanzia base”.</i></p>
<p>Garanzia aggiuntiva - “Inquinamento accidentale”</p>	<p>Richiamando questa garanzia, l'assicurazione comprende i danni da inquinamento dell'aria, del suolo o dell'acqua, derivante da guasto o rottura accidentale dei prodotti assicurati. Questa garanzia viene prestata, entro il massimale di polizza, con il limite d'indennizzo indicato nella Scheda di polizza che costituisce comunque la massima esposizione di HDI.</p> <p><i>La garanzia è prestata fino al limite indicato nella Scheda di polizza e con scoperto del 10% con il minimo indicato nella stessa Scheda di polizza.</i></p>

	<p><i>Per l'inserimento di questa Garanzia aggiuntiva il Cliente/Assicurato deve pagare un premio in aumento del 10% del premio della "Garanzia base".</i></p>
<p>Garanzia aggiuntiva - "Venditore in USA, Canada e Messico (Vendor's liability)"</p>	<p>Richiamando questa garanzia, l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante alle ditte espressamente indicate in un apposito allegato alla Scheda di polizza (Allegato AG) redatto in riferimento alla presente estensione, unicamente nella loro qualità di venditori o distributori nei territori degli USA, Canada e Messico di prodotti fabbricati dall'Assicurato.</p> <p><i>Dalla garanzia sono esclusi i danni derivanti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) da qualsiasi forma di distribuzione o di vendita diversa da quelle autorizzate dall'Assicurato; b) da qualsiasi modifica del prodotto attuata intenzionalmente dal venditore; c) dalla mancata effettuazione di ispezioni, controlli o servizi che il venditore si è impegnato ad effettuare o che è tenuto ad effettuare normalmente nell'espletamento della sua attività di venditore o distributore dei prodotti; d) da reimpallaggio, a meno che il prodotto sia stato disimballato esclusivamente a scopo di ispezione, dimostrazione o per sostituzione di parti, dietro istruzioni del produttore, e quindi reimpallato nel contenitore originale; e) da dimostrazione, installazione, operazioni di servizi o riparazione, eccetto quelle operazioni eseguite nei locali del venditore in relazione alla vendita del prodotto; f) dai prodotti che sono stati etichettati o ri-etichettati o usati come contenitori, parti o componenti di qualsiasi altro bene o sostanza da o per conto del venditore. <p><i>Non sono considerate terze le persone fisiche o giuridiche da cui il venditore o il produttore ha acquistato prodotti o loro ingredienti, o parti componenti, o i contenitori destinati a trasportare o contenere i prodotti stessi.</i></p> <p><i>La garanzia è prestata fino al limite indicato nella Scheda di polizza e con scoperto del 10% con il minimo ed il massimo indicati nella stessa Scheda di polizza per la "Garanzia base".</i></p> <p><i>Per l'inserimento di questa Garanzia aggiuntiva il Cliente/Assicurato deve pagare un premio in aumento del 30% del premio della "Garanzia base".</i></p>
<p>Garanzia Complementare - "Ritiro dei prodotti fabbricati dall'Assicurato"</p>	<p><i>Richiamando questa Garanzia Complementare, l'assicurazione è estesa alla garanzia "Ritiro dei prodotti fabbricati dall'Assicurato" in base al seguente testo:</i></p> <p>HDI rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per il ritiro dal mercato, dopo la consegna a terzi, dei prodotti finiti descritti in polizza, qualora il ritiro stesso si renda necessario per un difetto dei prodotti imputabile all'Assicurato che abbia determinato il verificarsi di almeno di una delle seguenti circostanze durante il periodo di efficacia dell'assicurazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i prodotti abbiano cagionato danni a terzi per morte o per lesioni personali; b) vi sia la documentata possibilità che i prodotti possano causare un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali; c) il ritiro sia stato ordinato dall'Autorità competente perché i prodotti stessi non presentano la sicurezza che si può legittimamente attendere (es. pericolosità dei prodotti per la salute e la sicurezza dei consumatori). <p><i>Nel caso di prodotti destinati ad animali la garanzia di cui ai precedenti punti a) e b) opera per morte o per lesioni agli animali stessi.</i></p> <p>Per "prodotti finiti" si intendono i prodotti destinati al consumatore finale o al distributore.</p> <p><u><i>Danno indennizzabile</i></u></p> <p><i>L'assicurazione copre esclusivamente le spese a carico dell'Assicurato:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 1) per una ragionevole comunicazione dei motivi che giustificano il ritiro, fatta ai consumatori finali e/o ai distributori nel più breve tempo possibile o con le modalità eventualmente imposte dall'Autorità. Si intendono compresi i costi relativi agli annunci diretti ai distributori o ai punti vendita nonché, nel caso di prodotti destinati ai consumatori finali, gli invii diretti ai consumatori e l'assistenza telefonica tramite l'attivazione di call center, le pubblicazioni su quotidiani o altri mezzi di stampa, gli annunci attraverso la radio, la televisione o altri mezzi di comunicazione effettuati con modalità e quantità adeguate all'evento per informare in modo efficace ed efficiente i consumatori; 2) per individuare, rintracciare e selezionare i prodotti; 3) per l'analisi del prodotto, al fine di individuare la serie o il lotto da sottoporre a ritiro; 4) per il trasporto, l'imballaggio e il magazzinaggio temporaneo dei prodotti <i>per un periodo massimo di 6 mesi</i>; 5) per la distruzione dei prodotti finiti, <i>purché questa sia stata ordinata dall'Autorità competente, oppure la</i>


	<p>minor somma tra le spese per la distruzione e quelle per gli eventuali trasporto, imballaggio e magazzinaggio temporaneo;</p> <p>6) per il riconfezionamento e/o la riparazione dei prodotti finiti <i>qualora tali spese siano inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo</i>;</p> <p>7) per la commercializzazione dei prodotti ritirati per fini diversi dal consumo umano (es. cibi o mangimi per animali) o per altri usi o destinazioni, <i>sempre che tale operazione sia legalmente ammessa, e che tali maggiori spese siano inferiori a quelle per la distruzione o magazzinaggio temporaneo</i>.</p> <p>Per maggiori spese si intendono le eventuali spese di trasformazione, reimballaggio, trasporto e fiscali nonché, ove necessario, quelle per provvedere al controllo dei prodotti stessi affinché presentino la sicurezza che si può legittimamente attendere per beni simili in relazione ai nuovi usi, destinazioni o mercati.</p> <p>I costi sopra elencati comprendono quanto pagato ai dipendenti di chi effettua l'operazione di ritiro a titolo di salari straordinari per il personale, nonché i costi per l'assunzione temporanea di personale per effettuare l'operazione di ritiro.</p> <p>Premesso che rimane all'Assicurato l'iniziativa e la responsabilità di decisione circa l'organizzazione delle operazioni di ritiro, trasporto o distruzione dei prodotti, <i>l'assicurazione vale per le spese sostenute dall'Assicurato purché ragionevoli, necessarie e strettamente legate al sinistro, sempre che tali operazioni di ritiro dei prodotti vengano effettuate in modo palese</i>.</p> <p><u>Esclusioni</u> La garanzia non comprende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il ritiro di prodotti nei quali siano entrati a far parte i prodotti descritti in polizza; 2) il ritiro dei prodotti descritti in polizza qualora siano entrati a far parte di altri prodotti; 3) il ritiro di prodotti che sia riconducibile a manifeste violazione di leggi, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza ed in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto; 4) il valore dei prodotti descritti in polizza; 5) le spese di riparazione o distruzione di prodotti, salvo quanto previsto dal precedente articolo; 6) il ritiro di prodotti assicurati dovuto a scadenza, normale deperimento, deterioramento o decomposizione degli stessi; 7) il ritiro dei prodotti descritti in polizza causato da errata consegna o errato invio; 8) le multe, ammende e penalità in genere; 9) le spese sostenute per riguadagnare la quota di mercato detenuta precedentemente all'operazione di ritiro, perdite dovute a diminuzione del volume di affari, spese sostenute per il recupero di immagine; 10) le spese per ritiro di prodotti finiti negli U.S.A., Canada e Messico; 11) le spese per operazioni di ritiro dovute a Tampering (contaminazione o alterazione dolosa dei prodotti). <p><u>Inizio e termine della garanzia</u> L'assicurazione è operante per i sinistri denunciati ad HDI durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che i prodotti descritti in polizza siano stati messi in circolazione nel medesimo periodo e che l'operazione di ritiro sia iniziata prima della scadenza del contratto.</p> <p><u>Estensione territoriale</u> L'assicurazione vale per i prodotti fabbricati in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, consegnati nei territori dei paesi Europei, e per le operazioni di ritiro effettuati nei territori di tali Paesi</p> <p><u>Limiti di indennizzo</u> Questa garanzia viene prestata, entro il massimale di polizza, con il limite d'indennizzo indicato nella Scheda di polizza, che costituisce comunque la massima esposizione di HDI e con applicazione dello specifico scoperto indicato nella Scheda di polizza stessa.</p> <p style="text-align: center;"><i>Per l'inserimento di questa Garanzia aggiuntiva il Cliente/Assicurato deve pagare un premio in aumento del 30% del premio della "Garanzia base".</i></p>
--	--

 Che cosa non è assicurato?
<p><u>Non sono considerati terzi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a); c) i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in relazione all'attività lavorativa.

<p><u>Limiti di indennizzo</u></p> <p>Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso di HDI:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ per sinistro; ➤ per più sinistri avvenuti in uno stesso periodo annuo di assicurazione o - per le polizze di durata inferiore all'anno - per più sinistri avvenuti nell'intero periodo di assicurazione; ➤ per sinistro in serie.
<p><u>Inizio e termine della garanzia</u></p> <p>L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, indipendentemente dalla data di fabbricazione o di consegna dei prodotti.</p> <p>L'Assicurato dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale per l'efficacia del contratto, di non essere a conoscenza di atti o fatti che possono determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza.</p> <p>In caso di sinistro in serie, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.</p>
<p><u>Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza</u></p> <p>HDI assume, <i>fino a quando ne ha interesse</i>, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.</p> <p>L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.</p> <p>HDI ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi.</p> <p>Sono a carico di HDI le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, <i>entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda</i>.</p> <p>Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra HDI e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.</p> <p>HDI non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.</p> <p>Per i sinistri verificatisi al di fuori della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, e della Repubblica di San Marino, qualora HDI non intendesse avvalersi della facoltà di gestione dei sinistri medesimi, l'intervento di HDI avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso all'Assicurato, nella valuta legale ivi corrente, delle somme che egli fosse tenuto a corrispondere per danni provocati a terzi, <i>purché l'ammontare ed il versamento degli indennizzi siano debitamente documentati e sia accertata la responsabilità dell'Assicurato secondo la legislazione del paese in cui è occorso il sinistro o in quello in cui si deve eseguire l'obbligazione</i>.</p>

 Ci sono limiti di copertura?	
<p>Segnaliamo che alcune delle "esclusioni" indicate sono poi assicurate richiamando le specifiche condizioni di cui al precedente punto "Opzioni/personalizzazioni che è possibile attivare".</p>	
<p>Esclusioni –</p>	<p><u>L'assicurazione non comprende:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni derivanti da violazione volontaria di leggi, norme e regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza in vigore al momento della messa in circolazione dei prodotti stessi o, in mancanza di queste, che siano la naturale conseguenza di scelte imprenditoriali adottate dall'Assicurato che compromettano la sicurezza degli stessi; • le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore; • le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato dei prodotti cui si riferisce l'assicurazione risultanti difettosi o presunti tali salvo quanto previsto dalla garanzia "Ritiro dei prodotti fabbricati dall'Assicurato" se operante; • le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate da HDI; • i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivante gli dalla legge; • i danni imputabili all'Assicurato nella sua qualità di venditore al dettaglio o di installatore; • i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento salvo quanto previsto alla garanzia "Inquinamento accidentale"; • i danni derivanti da prodotti destinati ed impiegati, quali componenti, specificatamente al settore aeronautico, aero spaziale e di veicoli in genere;

	<ul style="list-style-type: none"> • i danni direttamente riconducibili alla intenzionale mancata osservanza di leggi, norme e regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza, in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto; • i danni connessi ad emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici; • i danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura componente elettronica, firmware, software in ordine alla gestione delle date (c.d. rischio 2000); • i danni derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto; • i danni comunque commessi a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE) come, a titolo esemplificativo, l'encefalopatia spongiforme bovina o nuove varianti della malattia Creutzfeld - Jacob (VCJD) nonché al virus dell'AIDS; • i danni punitivi (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatori; • i danni derivanti da prodotti geneticamente modificati; • i danni derivanti da muffe tossiche; • i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici).
--	---

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro	<p>Denuncia di sinistro.</p> <p><u>Obblighi in caso di sinistro</u></p> <p>In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Ufficio di Rappresentanza o all'Agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Direzione di HDI entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 codice civile).</p> <p>Devono inoltre far seguito, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti.</p> <p><i>Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l'invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, HDI ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto.</i></p> <p>La denuncia di sinistro può essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a mezzo telefono al numero verde 800 23 31 20 o mezzo fax al numero verde 800 60 61 61 • a mezzo posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Direzione Sinistri – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma • a mezzo posta elettronica indirizzata a: sinistri@hdia.it • a mezzo posta elettronica certificata, indirizzata a: sinistri@pec.hdia.it oppure a hdi.assicurazioni@pec.hdia.it • rivolgendosi al proprio intermediario <p>Per informazioni sui sinistri ci si può rivolgere al numero 800 23 31 20 oppure al proprio intermediario</p>
	<p>Assistenza diretta/in convenzione:</p> <p>Il contratto non prevede alcuna assistenza diretta o in convenzione.</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese</p> <p>Il contratto non prevede alcuna gestione da parte di altre imprese.</p>
	<p>Prescrizione:</p> <p>I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</p>
<p>Obblighi dell'Impresa</p>	<p>I termini entro i quali HDI si impegna a pagare l'indennizzo sono variabili in funzione dell'entità dei danni riportati e alla gravità del sinistro occorso.</p> <p>Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che lo stesso sinistro non sia stato provocato con dolo del Contraente o dell'Assicurato e delle persone di cui devono rispondere.</p>



Quando e comedevo pagare?

Premio	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>
Rimborso	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>
Sospensione	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>
Ripensamento dopo la stipulazione	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>
Risoluzione	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>



A chi è rivolto questo prodotto?

La polizza è rivolta alle attività produttive in genere che vogliono tutelarsi per i danni involontariamente cagionati a terzi quali produttori effettivi o ritenuti tali dalla legge. Infatti la Responsabilità Civile dell'imprenditore per i danni verso terzi continua ad esistere anche dopo la vendita del bene da questi prodotto.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio della Società (2023), è, in percentuale, pari al 18,6% del premio imponibile ed in valore assoluto pari a 18,6 Euro ogni 100,00 Euro di premio imponibile.

Regime fiscale

Il contratto è soggetto alla seguente aliquota di imposta:
22,25% per la Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.)

Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il comportamento del proprio Agente (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si invita ad utilizzare il sito web della Società: www.hdiassicurazioni.it alla sezione: "Assistenza / Reclami". In alternativa si può contattare la Società mediante i seguenti canali: e-mail: reclami@hdi.it ; fax: +39.06.42103583 ; posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma . Qualora l'intermediario non rivesta la qualifica di Agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all'intermediario stesso. La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato ad HDI.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	E' possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato, tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it – www.ania.it .

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.